

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2959/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/92 che fissa i prezzi d'acquisto e gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/91<sup>(4)</sup>, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che è opportuno disporre che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a

decorrere dall'inizio della campagna vitivinicola 1992/1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione<sup>(5)</sup> è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 1992 limitatamente al periodo di applicazione dell'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione e al più tardi fino al 31 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.